

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.A.R.L. DEI SERVIZI TECNICI, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SUL RETICOLO IDRICO MINORE A VALERE SUGLI ANNI 2026-2029'

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **13.30** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente
Zanini Mirella	VICE PRESIDENTE	Assente
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Presente da remoto
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente da remoto
Vischioni Virna	ASSESSORE	Assente

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario *Armando Sciatti*.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 13

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.A.R.L. DEI SERVIZI TECNICI, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE SUL RETICOLO IDRICO MINORE A VALERE SUGLI ANNI 2026-2029'

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTI:

- la l.r. n. 1/2000, che delega ai comuni le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore e la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree;
- l'art. 9 c 3 della l.r. n. 19/2008, secondo cui *“La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni”*;
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

RICHIAMATI:

- la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante la quale i Consigli Comunali delle rispettive amministrazioni di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina e l'Assemblea di Comunità Montana di Valle Trompia hanno stabilito l'esercizio associato delle funzioni di gestione associata del servizio di manutenzione del reticolo idrico minore con decorrenza dal 01/01/2023 e sino al 31/12/2032;
- Tale convenzione prevede che a Comunità Montana di Valle Trompia competano le funzioni di Ente capofila e referente per la gestione del servizio o aree di intervento e per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi di attività contenuti nel progetto di gestione associata;
- l'art. 5 comma 2 lett. c) della suddetta convenzione, è competenza di Comunità Montana di Valle Trompia eseguire sul Reticolo Idrico Minore la necessaria manutenzione ordinaria al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;

PREMESSO che:

- la Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione societaria pari all'86,9662% del capitale sociale della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.C.A.R.L., società costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, interamente

partecipata da soci pubblici e iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia con C.F. e P.IVA 03849630987;

- la suddetta società è stata costituita per la gestione di servizi pubblici locali e per lo svolgimento di attività strumentali agli enti soci, in conformità ai principi dell'in house providing come delineati dalla giurisprudenza dell'Unione Europea (sentenze Teckal, C-107/98, e Stadt Halle, C-26/03) e recepiti dalla normativa nazionale;
- la Comunità Montana esercita sulla società Se.Va.T. S.C.A.R.L. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in quanto:
 - la società svolge la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - la Comunità Montana e gli altri enti soci esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società;
 - la società non persegue interessi contrari a quelli degli enti soci;
- ricorrono pertanto i presupposti oggettivi e soggettivi per l'affidamento in house providing, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 74 del 18/05/2022, sono state approvate specifiche linee di indirizzo per l'affidamento di servizi di progettazione e attività di supporto al RUP alla società in house Se.Va.T. S.c.a.r.l., individuando prioritariamente tale società quale soggetto di riferimento;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 140 del 28/07/2022, è stato affidato alla società Se.Va.T. S.c.a.r.l. il servizio di progettazione, direzione lavori e realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria relative al demanio del reticolo idrico minore per il periodo 2022-2025, con esiti ampiamente soddisfacenti sotto il profilo qualitativo, temporale ed economico;
- l'Ufficio tecnico della Comunità Montana, pur garantendo il regolare espletamento delle funzioni istituzionali di competenza, non dispone di risorse umane e strumentali interne stabilmente dedicate allo svolgimento delle complesse attività tecnico-amministrative connesse alla gestione del Reticolo Idrico Minore, attività che richiedono competenze specialistiche multidisciplinari, continuità operativa e coordinamento integrato tra funzioni tecniche e amministrative;
- sussiste pertanto una comprovata esigenza organizzativa che giustifica il ricorso a una struttura esterna appositamente dedicata, in possesso delle necessarie competenze tecniche, amministrative e gestionali;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1 c. 1 del D.lgs. 36/2023 “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;
- ai sensi dell'art. 1 c. 3 del D.lgs 36/2023 “Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”;
- l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 subordina la legittimità dell'affidamento diretto a società in house all'adozione di un provvedimento motivato che dia conto dei vantaggi per la collettività, precisando che, in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- il presente affidamento ha ad oggetto prestazioni di natura strumentale, consistenti in un complesso organico e integrato di attività tecniche, tecnico-amministrative e di supporto operativo funzionali alla corretta gestione, programmazione, attuazione, controllo e rendicontazione degli interventi di manutenzione ordinaria del Reticolo Idrico Minore;
- tali prestazioni non si limitano alle classiche attività di progettazione e direzione lavori, ma comprendono una molteplicità di funzioni accessorie e complementari (attività istruttorie, supporto amministrativo-procedurale, gestione documentale, coordinamento con gli enti, attività di rendicontazione) che costituiscono un servizio unitario, non frazionabile e non reperibile come tale sul mercato;
- è pertanto opportuno procedere alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisca le condizioni generali relative agli affidamenti specifici di servizi tecnici integrati che saranno conferiti alla società mediante singoli contratti attuativi nel periodo 2026-2029;

VALUTATO, in ordine al requisito dell'economicità dell'affidamento:

- che il ricorso al modello organizzativo in house providing consente alla Comunità Montana di realizzare significativi risparmi di spesa e maggiore efficienza allocativa, in quanto:
 - evita la frammentazione degli incarichi e la duplicazione di costi procedurali che deriverebbero dall'espletamento di molteplici procedure concorrenziali per ogni singolo intervento;
 - elimina i costi di transazione connessi alla selezione, contrattualizzazione e coordinamento di una pluralità di operatori economici esterni;
 - garantisce economie di scala e di scopo derivanti dalla gestione unitaria e programmata degli interventi;
 - assicura la piena trasparenza e verificabilità dei costi sostenuti, in quanto la società opera senza margini di profitto e nell'ambito di un sistema di controllo pubblico;
- che il corrispettivo delle prestazioni tecniche è determinato mediante applicazione di una percentuale fissa predeterminata pari al 15% dell'importo dei lavori di ciascun intervento, calcolato sul quadro economico approvato, quale modalità forfetaria e onnicomprensiva di remunerazione che:
 - remunera sia le prestazioni tecniche in senso stretto (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, assistenza tecnica) sia l'insieme delle attività amministrative, gestionali e di coordinamento strumentali;
 - garantisce certezza ex ante dei costi complessivi dell'intervento, evitando contenziosi in corso d'opera relativi a compensi aggiuntivi o adeguamenti tariffari;
 - risulta congrua e giustificata in considerazione della natura integrata e onnicomprensiva delle prestazioni richieste, non riconducibili alle sole attività tecniche quantificabili mediante tariffe professionali standard;
 - che tale percentuale fissa non è soggetta a meccanismi di ribasso competitivo, in quanto trattasi di affidamento in house providing nel quale il corrispettivo è determinato secondo criteri predeterminati e funzionali all'organizzazione interna del servizio pubblico, in conformità alla giurisprudenza unionale e nazionale in materia;
- che l'economicità dell'affidamento è ulteriormente comprovata dall'esperienza positiva maturata nel precedente quadriennio 2022-2025, durante il quale il modello organizzativo adottato ha consentito il conseguimento di rilevanti risparmi rispetto ai costi che sarebbero derivati dall'acquisizione separata delle medesime prestazioni sul mercato;

VALUTATO, per quanto concerne il requisito della celerità:

- che il ricorso all'affidamento diretto in house providing, senza necessità di espletamento di procedure concorrenziali per ogni singolo intervento, consente una drastica riduzione dei tempi di avvio e realizzazione degli interventi manutentivi, con evidenti vantaggi in termini di:
 - tempestività di intervento in caso di situazioni di emergenza o di pericolo per la pubblica incolumità;
 - capacità di programmazione pluriennale coordinata degli interventi;
 - possibilità di avvalersi di una struttura operativa già costituita, dotata di personale qualificato e di comprovata esperienza specifica nel settore;
- che la società in house, in ragione della profonda conoscenza del territorio, delle specificità idrogeologiche locali e delle dinamiche organizzative degli enti soci, è in grado di operare con maggiore efficacia e rapidità rispetto a operatori esterni;
- che l'esperienza del quadriennio 2022-2025 ha dimostrato la capacità della società di ridurre significativamente i tempi di attuazione degli interventi rispetto agli standard di settore, con una media di riduzione dei tempi procedurali rispetto all'ipotesi di ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni singolo intervento;
- che tale riduzione dei tempi procedurali si traduce in concreti benefici per la collettività, in quanto consente di prevenire o mitigare tempestivamente situazioni di rischio idraulico, evitando potenziali danni a persone e cose;

VALUTATO, in ordine al perseguimento di interessi strategici:

- che l'affidamento in house garantisce il mantenimento del pieno controllo pubblico sull'intera filiera operativa, dalla fase programmatica alla realizzazione degli interventi fino alla loro rendicontazione, assicurando la piena rispondenza alle finalità di interesse generale e la tutela preminente dell'interesse pubblico rispetto a logiche di mercato;
- che la società Se.Va.T. S.c.a.r.l. persegue, in conformità al proprio Statuto (art. 3), finalità di pubblico interesse strettamente connesse alle funzioni istituzionali degli enti soci, tra cui la gestione di servizi pubblici locali, la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, il supporto tecnico-amministrativo agli enti territoriali;
- che l'affidamento contribuisce al rafforzamento del modello organizzativo della società quale strumento strategico di gestione associata di servizi pubblici locali sul territorio della Valle Trompia, favorendo:
 - lo sviluppo e la sedimentazione di competenze tecniche specialistiche e *know-how* amministrativo-gestionale stabilmente disponibili a beneficio dell'intera comunità montana;
 - la creazione di sinergie e economie di apprendimento derivanti dalla gestione unitaria e continuativa di interventi analoghi;
- che l'affidamento consente di preservare e valorizzare gli investimenti già effettuati nella costituzione e nel consolidamento della società in house, evitando dispersioni di competenze e discontinuità operative;
- che la gestione in house del servizio garantisce la piena tracciabilità e verificabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche, in coerenza con i principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, l'accordo quadro è uno strumento contrattuale mediante il quale la stazione appaltante stabilisce con uno o più operatori economici le condizioni generali relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

- il presente accordo quadro ha durata quadriennale (01/01/2026 - 31/12/2029) e determina le condizioni generali (modalità operative, percentuale di remunerazione, obblighi delle parti) sulla base delle quali saranno stipulati i singoli contratti attuativi relativi ai specifici interventi di manutenzione che saranno di volta in volta individuati dalla Comunità Montana;
- l'ammontare complessivo presunto dell'accordo quadro è quantificato in € 883.808,72, così suddiviso:
 - € 93.150,00 oltre oneri di legge, quale corrispettivo stimato per le prestazioni di servizi tecnici integrati, costituenti prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 633/1972;
 - € 757.620,00 quale ammontare stimato dei trasferimenti finanziari destinati alla realizzazione materiale delle opere di manutenzione ordinaria del Reticolo Idrico Minore;
- gli importi sopra indicati hanno natura meramente indicativa e programmatica, non costituiscono obbligo contrattuale vincolante per l'Amministrazione e potranno essere modificati in ragione delle effettive disponibilità finanziarie e delle priorità di intervento che saranno definite annualmente;
- periodicamente, di norma con cadenza annuale, la Comunità Montana comunicherà alla società affidataria il budget disponibile per i singoli contratti attuativi, all'interno dei quali sarà applicata la percentuale del 15% per la determinazione del corrispettivo delle prestazioni tecniche;

PRECISATO che:

- la società affidataria opera nel presente affidamento quale mero braccio operativo della Comunità Montana, senza assumere alcun rischio economico connesso alla realizzazione delle opere e senza svolgere attività commerciale autonoma verso terzi, in piena conformità ai principi dell'*in house providing*;
- l'erogazione dei trasferimenti in conto impianti avverrà sulla base degli stati di avanzamento procedurali e contabili dei singoli interventi, previa verifica della conformità tecnica ed amministrativa da parte della Comunità Montana, senza emissione di fattura ma mediante provvedimenti di liquidazione motivati che attestino la natura di contributo non corrispettivo;

DATO ATTO che:

- è stata esperita, tramite la piattaforma telematica TRASPARE (ecosistema nazionale di e-procurement), richiesta di offerta per l'affidamento in house dell'accordo quadro in oggetto, in conformità alle disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;
- sono stati acquisiti agli atti tutti gli accertamenti d'ufficio prescritti dalla normativa vigente, da cui è emersa la sussistenza in capo alla società affidataria dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché la regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- il presente affidamento è conforme alle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Esecutiva con deliberazione n. 74 del 18/05/2022 ed è effettuato nell'ambito del rapporto di controllo analogo esercitato dalla Comunità Montana sulla società Se.Va.T. S.c.a.r.l., nel pieno rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'*in house providing*;

VISTO l'allegato schema di accordo quadro, che disciplina compiutamente i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società Se.Va.T. S.c.a.r.l. per lo svolgimento dei servizi tecnici integrati connessi alla manutenzione ordinaria del Reticolo Idrico Minore e

per il finanziamento della realizzazione delle opere nel periodo 2026-2029, e ritenuto conforme alla normativa vigente e meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Territorio, Agricoltura ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevolmente espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE l'allegato schema di contratto di servizio che regola i rapporti tra la Comunità Montana di Valle Trompia e la Società SEVAT Scarl per lo svolgimento dei servizi tecnici, della manutenzione ordinaria e del contratto di finanziamento per la realizzazione dell'opera "*Realizzazione delle opere sul reticolo idrico minore a valere sugli anni 2026-2029*", che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità operative di funzionamento della procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 36/2023;
3. DI AUTORIZZARE il Dirigente alla sottoscrizione dello stesso a norma del vigente statuto, autorizzandolo altresì ad apportare allo stesso eventuali modifiche non sostanziali;
4. DI DARE ATTO che ogni adempimento di bilancio relativo al procedimento in oggetto, sarà adottato con successiva determinazione dei relativi responsabili di spesa;
5. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i.;
7. AI SENSI dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Alessandro Abeni

Responsabile **Gestione Territorio**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Alessandro Abeni

Gardone V.T., 28.01.2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 28.01.2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **03.02.2026**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 03.02.2026

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

**PIANO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO E
RIPARTO DELLE COMPETENZE**

FASE	SERVIZIO ORDINARIO		
1	Conteggi incassi e comunicazione del budget a disposizione	CM	
2	Confronto con i Comuni aderenti per raccolta richieste di intervento, e invio a Sevat delle stesse	CM	
3	sopralluoghi eventualmente con Comune, preventivi, progettazione QGIS	SEVAT	il preventivo/progetto dovrà essere inviato a CM entro 30 giorni dalla conclusione della fase 2
4	Contratto attuativo annuale con operatore economico	SEVAT	Stipula del contratto attuativo e inizio lavori entro 30 giorni dalla conferma del progetto da parte di CM
5	Determina di impegno CMVT,	CM	
6	richiesta trasferimento conto impianti da parte di SEVAT	SEVAT	
7	Liquidazione conto impianti	CM	
8	Direzione lavori, documentazione fotografica	SEVAT	
9	Compilazione SAL e allegati	SEVAT	
10	Determina SEVAT per approvazione SAL	SEVAT	
11	Pagamento fattura a operatore economico	SEVAT	
12	Richiesta emissione fattura di SEVAT per le spese tecniche	SEVAT	
13	Liquidazione e Pagamento fattura a SEVAT	CM	

FASE	SERVIZIO STRAORDINARIO		
1	ricezione segnalazioni e interlocuzione preventiva con il Comune	CM	
2	sopralluogo e preventivo di spesa	SEVAT	
3	richiesta approvazione del Comune	CM	
4	esecuzione	SEVAT	
5	Determina di impegno CMVT,	CM	

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T.	
	S.C.R.L. DEI SERVIZI TECNICI, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E	
	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE	
	SUL RETICOLO IDRICO MINORE A VALERE SUGLI ANNI 2026-2029" -	
	CIG: ; CUP:	
	L'anno DUEMILAVENTISEI addì _____, del mese di _____ nella sede	
	di Comunità Montana di Valle Trompia, in Via Giacomo Matteotti	
	n. 327.	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito indicata per	
	brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in Gardone V.T. (Bs), in	
	Via Matteotti n. 327, C.F. 83001710173, rappresentata	
	dall'Arch. Alessandro Abeni, nato a Brescia (BS), il	
	10.08.1965, C.F.: BNA LSN 65M10 B157J, in qualità di Dirigente	
	Responsabile dell'Area Territorio, Agricoltura e Ambiente	
	della Comunità Montana di Valle Trompia, giusto decreto del	
	Presidente prot. 9485 del 30/07/2024, domiciliato per	
	l'incarico presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	e	
	la SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCRL, con sede in	
	Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,	
	1	

rappresentata dall'Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di
Direttore Generale della predetta Società, giusta
autorizzazione del Consiglio di amministrazione della Società
 , che agisce quale Società in forma singola -
iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di Brescia, domiciliato per l'incarico presso la
sede stessa ed abilitato alla sottoscrizione del presente
atto, di seguito nel presente atto denominato "affidatario";

RICHIAMATI

- l'art. 9 c 3 della l.r. n. 19/2008, secondo cui "La
comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge,
può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai
comuni";

- la l.r. n. 1/2000, che delega ai comuni le funzioni
relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica
concernenti il Reticolo Idrico Minore e la riscossione e
l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree;

- l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti
locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;

PREMESSO CHE

- Con convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000, i Consigli Comunali delle rispettive amministrazioni

di Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina e l'Assemblea di Comunità Montana di Valle Trompia hanno stabilito l'esercizio associato delle funzioni di gestione associata del servizio di manutenzione del reticolo idrico minore con decorrenza dal 01/01/2023 e sino al 31/12/2032;

- Tale convenzione prevede che a Comunità Montana di Valle Trompia competano le funzioni di Ente capofila e referente per la gestione del servizio o aree di intervento e per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi di attività contenuti nel progetto di gestione associata;

- In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. c) della suddetta convenzione, è competenza di Comunità Montana di Valle Trompia eseguire sul Reticolo Idrico Minore la necessaria manutenzione ordinaria al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 86,9662% nella società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l, società interamente composta da soci pubblici, adatta a ricevere affidamenti in house secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- con delibera di giunta n. 140 del 28/07/2022, la Comunità

Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle

Trompia s.c.r.l. il servizio di progettazione, direzione

lavori e realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria

relative al demanio del reticolo idrico minore a valere sugli

anni 2022-2025;

- alla luce dei proficui risultati ottenuti e dell'esperienza

maturata dalla società, il modello organizzativo adottato per

il quadriennio considerato ha permesso il raggiungimento di un

ottimo livello di competenza ed efficacia, oltre che vantaggi

per Comunità Montana di Valle Trompia in termini di celerità,

economicità, perseguimento di interessi strategici ai sensi

dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

- è, quindi, opportuno per l'Ente comprensoriale

continuare ad avvalersi della collaborazione della propria

società in house per lo svolgimento dei servizi tecnici e la

manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore delegatagli

dai comuni;

- per i medesimi motivi sopra enunciati, è altresì

opportuno che Comunità Montana di valle Trompia trasferisca

alla propria società in house la realizzazione delle opere sul

Reticolo Idrico Minore degli enti comunali: interventi che

rimarranno in campo agli enti medesimi, operando in tal caso

Se.Va.T. senza alcun margine e senza rischio economico;

CONSIDERATO CHE:

- è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. _____ del _____ rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

- L'art. 7, comma 2 del Dlgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e che per ciascun affidamento adottano un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- Con delibera di giunta n. ____ del ____ la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l le funzioni operative e manutentive relative al demanio del Reticolo Idrico Minore conferito da parte dei comuni di Valle Trompia, approvando la relazione illustrativa contenente i riferimenti agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento alla
società Se.Va.T servizi Valle Trompia s.c.r.l. delle attività
previste nell'art. 5 comma 2 lettera c) della convenzione di
delega a Comunità Montana di Valle Trompia e in particolare i
servizi tecnici e la manutenzione ordinaria, oltre al
finanziamento per la realizzazione delle relative opere
straordinarie sul demanio del Reticolo Idrico Minore comunale
delegato dai Comuni aderenti alla convenzione presupposta a
Comunità Montana di Valle Trompia per gli oneri di
manutenzione, al fine di ottimizzare la funzionalità generale
dei corsi d'acqua e garantire la difesa idraulica dei
territori attraversati dai corsi d'acqua medesimi, con la
precisazione che dette opere rimarranno in capo all'ente
comunale proprietario del bene oggetto di manutenzione.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto ha durata complessiva di 4 anni, con
decorrenza dal 01/01/2026 e termine il 31/12/2029.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del contratto

Rimarrà in capo alla gestione associata di Comunità Montana di Valle Trompia appositamente dedicata al Reticolo Idrico Minore la conduzione del rapporto con l'ente pubblico sottoscrittore, così come la promozione del confronto periodico con i Comuni sottoscrittori per la raccolta di segnalazioni e la registrazione delle specifiche richieste di intervento formulate da parte di ciascuno di essi, oltre alla gestione dei flussi economici derivanti tra i comuni e CMVT e al rendiconto economico degli interventi, sia singolarmente, che complessivamente, svolti come meglio specificato nel prospetto allegato.

Spetterà, invece, alla società la gestione delle successive fasi procedurali degli interventi per quanto riguarda la progettazione, il reperimento delle eventuali necessarie prescritte autorizzazioni, la gestione della procedura di affidamento delle opere, l'eventuale contrattualizzazione con gli operatori economici affidatari delle opere, la direzione lavori, supervisione e assistenza in cantiere, fino alla conclusione del procedimento, atti conseguenti, necessari e successivi, come meglio specificato nel prospetto allegato..

Art. 5 - Ammontare del contratto e trattamento economico - fiscale

1. Ammontare complessivo del contratto

L'ammontare complessivo presunto del presente contratto

è pari ad €883.808,72, suddiviso come segue:

a) € 93.150,00 oltre oneri di Legge per spese tecniche;

b) € 757.620,00 destinati alla realizzazione delle opere

di manutenzione ordinaria del Reticolo idrico Minore.

I valori sopra indicati non costituiscono un obbligo

contrattuale. Periodicamente, di norma annualmente, Comunità

Montana comunicherà il budget a disposizione che costituirà il

valore complessivo di quadro economico generante un singolo

contratto attuativo. La definizione delle spese per lavori e

spese tecniche, in base alla disponibilità economica, verranno

definiti in base al quadro economico tipo allegato al presente

contratto.

2. Spese tecniche e servizio di manutenzione

Le attività di progettazione, direzione lavori,

assistenza tecnica, attività istruttorie, servizi

amministrativi e tecnici e ogni altra prestazione di

natura tecnico-professionale svolta dalla società

costituiscono **prestazioni di servizi rilevanti ai fini**

IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 633/1972.

3. Realizzazione delle opere - Trasferimenti in conto

impianti fuori campo IVA

Le somme di cui alla precedente lettera b) non

costituiscono corrispettivo di prestazioni rese dalla

società.

Esse rappresentano **trasferimenti finanziari erogati da Comunità Montana di Valle Trompia alla propria società in house** per consentire la realizzazione di opere pubbliche di proprietà degli Enti convenzionati, senza margine di profitto e nell'ambito dell'attività istituzionale svolta per conto dell'Ente comunitario medesimo. Tali trasferimenti assumono natura di **contributi in conto impianti** e, in quanto privi di sinallagma, sono **fuori campo IVA** ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. A) del DPR 633/1972.

4. Modalità di erogazione dei contributi in conto impianti

Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere saranno erogate sulla base degli stati di avanzamento procedurale e contabile dei singoli interventi, previa verifica della conformità tecnica ed amministrativa da parte dell'Ente.

L'erogazione avverrà **senza emissione di fattura**, mediante provvedimento di liquidazione motivato che attesti la natura di contributo non corrispettivo.

5. Assenza di attività commerciale verso terzi

La società opera nel presente affidamento quale mero braccio operativo della Comunità Montana di Valle Trompia, in modalità *in-house providing* e non assume il

	rischio economico né svolge attività commerciale	
	autonoma verso terzi nell'esecuzione delle opere.	
	La proprietà delle opere rimane in capo agli Enti	
	convenzionati.	
	<u>Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica</u>	
	Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non	
	dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche	
	imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di	
	pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della	
	Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.r.l. l'esecuzione	
	delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il	
	valore alla Società con integrazione del presente affidamento	
	o diminuzione di altre attività programmate, nel limite	
	massimo del valore corrispondente al 50% ulteriore rispetto	
	all'ammontare fisso del presente contratto, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	Eventuali altre variazioni, che comportino o non comportino	
	conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque,	
	oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione	
	della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.	
	Tutte le variazioni al presente contratto avverranno nel	
	rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare	
	Comunità Montana si riserva di applicare quanto previsto al	
	comma 9 del citato articolo.	

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

- a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
- b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

La società affidataria esegue in proprio e in appalto le prestazioni, i lavori ed i servizi compresi nel contratto. La cessione del contratto è nulla.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste

dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di legale rappresentante della Società, nato a Desenzano del Garda, il 30.08.1982, residente a Mura, e l'Arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.1960, residente a Brescia, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture relative alle spese tecniche e al servizio di manutenzione avverrà in modalità elettronica

(Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.

3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare alla società un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'affidatario all'atto dell'effettivo recesso, come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

Art. 12 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 13 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si impegna a svolgere i servizi tecnici e la manutenzione oggetto del presente contratto in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 14 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il relativo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Dirigente dell'Area Territorio, Agricoltura e Ambiente

Arch. Alessandro Abeni

Per la Società Se.Va.T. s.c.r.l.

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi
